

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 06 giugno 2011 presso la Società GARDA UNO SPA, via Italo Barbieri 20, Padenghe sul Garda, la Direzione Aziendale rappresentata dal Dirigente del settore "Igiene Urbana" Sig. Massimo Pedercini e dal Sig. Michele Corna,

e

la Rappresentanza Sindacale Interna e le O.O.S.S. rappresentate dal Sig. Polini Roberto (Fit-Cisl) e Sig. Drera Marco (Fp-Cgil)

Si sono incontrate ed hanno congiuntamente definito un accordo aziendale in merito a

### **ACCORDO FERIE**


In ottemperanza e specificando quanto stabilito dal CCNL all'art.22 del Cap. V, Garda Uno Spa e le RSU attestano che Garda Uno Spa svolge le sue attività in località/stazioni montane, balneari, climatiche con forte rilevanza turistica.

Perciò al fine di garantire :

- un livello minimo garantito di prestazioni e di svolgimento dei servizi pubblici definiti dalle carte dei servizi e dei contratti con le singole Amministrazioni;
- il diritto ad usufruire delle ferie da parte dei lavoratori nel modo più soddisfacente possibile;
- la equa distribuzione dei carichi di lavoro;

e fatta salvo comunque la possibilità di richiamare in servizio anche gli operatori ai quali le ferie siano già state concesse di fronte a comprovate e urgenti motivazione di carattere superiore e secondo quanto previsto dalla Normativa vigente, le parti intendono concordare quanto di seguito specificato.

- Viene definito periodo di alta stagionalità (per via dei rilevanti flussi turistici) l'intervallo temporale che va dal 15 Maggio al 15 Settembre e le due settimane che vanno dal 24 Dicembre al 6 Gennaio compresi;



- Nel periodo di alta stagionalità è garantita al lavoratore richiedente una sola settimana di ferie. Per settimana si intende generalmente il periodo da Lunedì a Domenica. Nel caso di richieste di più settimane il lavoratore verrà invitato a fare una scelta prioritaria rispetto al periodo consentito.
- Le ferie per l'alta stagione vanno richieste entro il 15.02 di ogni anno; dopo tale data ed entro 15 gg l'Azienda provvederà a esporre il calendario delle ferie accordate ai dipendenti. Nel caso di mancanza di richieste potranno essere accordate già in questa fase 2 settimane invece di una.
- Per evitare spiacevoli disagi il modulo di richiesta delle ferie va consegnato compilato in tutte le sue parti, direttamente al responsabile, che lo controfirma per accettazione e ne rilascia copia all'operatore.
- E' facoltà dei dipendenti richiedere periodi anche più lunghi (per esempio anche 3 oppure 4 settimane) e anche dopo la scadenza prevista (anche la settimana prima); resta inteso che questi verranno accordati tramite affissione della modifica del programma ferie nell'apposita bacheca, solo una settimana prima della loro decorrenza e solo ed esclusivamente non vadano a ledere quanto stabilito nelle premesse.
- Nel periodo di alta stagione verrà garantita la possibilità di assentarsi a non più di due persone contemporaneamente per le tre sedi di lavoro principale (Cremaschina, Santigaro e Toscolano); l'azienda si riserva, giudicandola migliorativa per i dipendenti, la facoltà di aumentare questo numero in base alle effettive presenze dei lavoratori e/o alle mutate esigenze organizzative.
- In caso di richiesta concomitante di più operatori gli stessi verranno convocati dal responsabile di servizio per trovare un accordo che preveda lo spostamento o la rinuncia; in mancanza di accordo per la concessione delle ferie verranno usati i seguenti criteri: rotazione rispetto all'anno precedente, anzianità di servizio, estrazione di fronte ai due o più operatori.
- Per il restante periodo dell'anno non vengono poste condizioni alle richieste; verrà garantita l'assenza di massimo 4 operatori; per il resto vale tutto quanto definito ai punti precedenti.
- Quale che sia il periodo di ferie di cui usufruisce l'operatore, devono comunque essere effettuati durante l'anno almeno 14 gg calendariali consecutivi per ogni operatore, se da lui richiesti.




  
 Luca Zanotti




  
 Roberto

- Le ferie a disposizione degli operatori devono essere usufruite entro e non oltre il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui sono maturate. Qualora ciò non avvenisse sarà facoltà dell'Azienda prevedere la programmazione automatica dei giorni restanti.


Sarà comunque facoltà dell'Azienda, al fine di permettere una omogenea distribuzione di quanto stabilito dal presente accordo su tutto il bacino di competenza, richiedere lo spostamento degli operatori anche limitatamente a periodi molto brevi, fatta salvo la sede operativa e quindi garantito, come orario di lavoro effettuato lo spostamento da una sede all'altra. Prima di procedere allo spostamento l'azienda si impegna a verificare la disponibilità degli operatori in loco.

Letto, confermato, sottoscritto

Padenghe, 06 giugno 2011

**GARDA UNO SPA :** 

**O.O.S.S. :**   
FPCGIL Marco Dan FITCISL Pol

**R.S.U. :**   
Jus. Corrado VerBod Zanetti Beliciana Rubell